

Ai gentili clienti
Loro sedi

Patente a punti anche per l'attività di pesca professionale

Premessa

Con il D.Lgs. del 9 gennaio 2012 n. 4, il legislatore ha provveduto, fatte salve le competenze regionali, al **riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura**, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi comunitari tesi a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il decreto è essenzialmente suddiviso in due parti:

- **una prima parte contenente definizioni e caratteristiche delle attività disciplinate;**
- **una seconda parte dedicata a illeciti e sanzioni**, fra cui spicca l'istituzione di un sistema di infrazioni a punti.

Definizioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura

Nell'ottica di provvedere ad un riordino del settore, **il provvedimento fornisce le definizioni delle attività di pesca professionale, di acquacoltura nonché di imprenditore ittico e giovane imprenditore ittico.**

Settore	Definizioni
Pesca professionale	La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. Le attività connesse alla pesca professionale , che non devono essere

	<p>prevalenti rispetto a quelle effettuate dall'imprenditore ittico, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»; b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: « ittiturismo »; c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione; d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.
<p>Acquacoltura</p>	<p>L'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.</p> <p>Sono considerate attività connesse all'acquacoltura quelle esercitate dal medesimo acquacoltore dirette a manipolare, conservare, trasformare e commercializzare i prodotti ottenuti in prevalenza dalla sua attività ovvero a fornire beni e servizi mediante l'utilizzo prevalente delle attrezzature o risorse dell'azienda.</p>
<p>Imprenditore ittico</p>	<p>E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale sopra descritta e le relative attività connesse. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca professionale.</p> <p>Il decreto legislativo in commento offre, inoltre, una definizione di " giovane imprenditore agricolo" ovvero, <i>l'imprenditore avente una età non superiore a 40 anni.</i> Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno ii due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;

- b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
- c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali e dei contributi pubblici, l'imprenditore ittico deve applicare i contratti di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

OSSERVA

Sono esclusi dalle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo in commento tutti i soggetti che praticano attività di pesca non professionale ovvero, l'attività di pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. **Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, verranno definite le modalità per l'esercizio della pesca non professionale.**

Il nuovo sistema sanzionatorio

Come anticipato in premessa, il legislatore ha concentrato la propria attenzione sul **regime sanzionatorio** quale sistema per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, nonché proteggere le risorse biologiche.

ELENCO DELLE CONTRAVVENZIONI SANZIONATE art. 7 D. Lgs. 9 gennaio 2012 n. 9

- a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;
- b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore
- c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore
- d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplosive, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;
- e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);
- f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati

interessati;

- g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;
- h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;
- i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.

Contravvenzioni	Pene principali per le contravvenzioni	Pene accessorie per le contravvenzioni	Sistema di punti per infrazioni gravi
			5
b)	Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 euro	Confisca del pescato.	0
c)			7
d)		Confisca degli attrezzi, strumenti e apparecchi con i quali è stato commesso il reato.	0
e)			0
f)			0
g)			5
h)	Arresto da 1 mese a 1 anno o ammenda da 1.000 a 6.000 euro	Obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi (nei casi d), h) e i).	0
i)		Sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni in caso di commercializzazione di specie ittiche al di sotto della taglia minima	0

ELENCO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI SANZIONATI art. 10 del D. Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4

- a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità;
- b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale
- c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;
- d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;
- e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;

- f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria
- g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;
- h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;
- i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;
- l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica
- m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;
- n) falsificare o occultare la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca
- o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;
- p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;
- q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;
- r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;
- s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
- t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Illeciti amministrativi	Pene principali per gli illeciti amministrativi	Pene accessorie per gli illeciti amministrativi	Sistema di punti per infrazioni gravi
a)			7
b)		La confisca del pescato;	6
c)			0

d)	soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro	la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e comunitarie. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;	7
e)			0
f)			0
g)			6
h)			4
i)			0
l)			0
m)			0
n)			5
o)			3
p)			3
q)			7
r)			7
s)			5
t)	l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili.	7	

Sistema di punti per infrazioni gravi

Di particolare interesse è l'istituzione di un **sistema di punti per infrazioni gravi**: alcune contravvenzioni ed illeciti amministrativi danno luogo all'assegnazione di un numero di punti che, sommati, possono portare alla sospensione o alla revoca della licenza.

Punteggio accumulato a seguito di accertate infrazioni gravi	conseguenza
L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18.	Sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi.
L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 36.	Sospensione della licenza di pesca per un periodo di quattro mesi
L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 54.	Sospensione della licenza di pesca per un periodo di otto mesi.
L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 72.	Sospensione della licenza di pesca per un anno
L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 90	Revoca definitiva della licenza di pesca

OSSERVA

Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.

Il legislatore ha comunque previsto un **sistema per abbattere il numero di punti accumulati e ripristinare una situazione di correttezza** finalizzata alla ripresa dell'attività imprenditoriale in regime di legalità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO